



COMUNE DI MILLESIMO PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 37

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO IMU 2025.**

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è aperta al pubblico.

Assume la presidenza il sig. Francesco GAROFANO Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa LEONELLI CRISTINA, che procede all'appello nominale. Risultano:

	Presenti	Assenti
1 - GAROFANO Francesco	X	
2 - GARRA Alessandra	X	
3 - LA PLACA Alessio	X	
4 - SCARZELLA Roberto	X	
5 - GIACCHELLO Susanna		X
6 - PUCCIANO Giovanni	X	
7 - PUDDU Elisabetta	X	
8 - ORSI Erika	X	
9 - ALPA Alessandro	X	
10 - BENZI Manuela	X	
11 - DECOUTER Andrea	X	
12 - PICALLI Aldo	X	
13 - SCHETTINI Riccardo	X	
	12	1

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattarla materia segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Tutto ciò premesso;

RITENUTO CHE:

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2025, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- il Comune di Millesimo è incluso nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina di cui al comma 758 lett. d) sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta;

- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;

- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato che i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una

delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;

- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2024;
- l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in G.U. serie generale n.219 del 18/09/2024, avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le regole introdotte con il precedente Decreto richiamato, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere per quanto possibile invariate le aliquote già deliberate nell'anno 2024 anche per l'annualità 2025, al fine di evitare l'inasprimento della pressione tributaria sui contribuenti ed al contempo consolidare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;
- si è proceduto alla compilazione del prospetto sopra richiamato mediante l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nell'ambito di tale operazione si è inteso - laddove possibile alla luce delle limitazioni introdotte dalla nuova disciplina di cui al Decreto 6 settembre sopra citato - confermare le fattispecie cui si applicano aliquote agevolate, anche sulla base delle deliberazioni riferite agli anni precedenti;
- alla luce delle necessarie modifiche alle fattispecie così come riportate all'interno del prospetto, sulla base delle previgenti definizioni, si potrebbero verificare minime oscillazioni del gettito, al momento però non prevedibili in assenza della disponibilità degli elementi che i contribuenti avranno facoltà di dichiarare entro il 30 giugno 2026, con riferimento alle caratteristiche degli immobili relative all'annualità 2025, e che in ogni caso tali variazioni coinvolgerebbero comunque un numero di contribuenti risibile se confrontato con l'intera platea dei soggetti passivi esistenti nel Comune di Millesimo;

- le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno oggetto della presente deliberazione sono fissate nelle date di lunedì 16 giugno 2025 per l'acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e di martedì 16 dicembre per il saldo e conguaglio; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *"Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina che: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo*

automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTI:

- l'articolo 42 lettera f), D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 1 commi da 752 a 755 della L. 160/2019 dispone che le aliquote siano stabilite mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2013
- l'articolo 1, comma 777, L. 160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei Comuni;
- il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/06/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU) successivamente modificato con deliberazione in data odierna;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30/12/2023 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 49, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Responsabile del Servizio Tributi.
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Con nr.12 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2025 come riportata nel prospetto allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dall'articolo 1, commi 767 e 779, L.160/2019.

Successivamente, con voti 12 favorevoli espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco GAROFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina LEONELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

17 0 GEN 2025

per quindici giorni consecutivi.

N. 015-203 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosella BRUNO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo ANELLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 17 0 GEN 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cristina LEONELLI

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 0 GEN 2025

Millesimo, 17 0 GEN 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristina LEONELLI